

### **Confisca delle cose servite per il reato**

*La confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato (art. 240, comma primo, cod. pen.) integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l'esproprio di cose che, per essere collegate all'esecuzione di illeciti penali, manterrebbero, se lasciate nella disponibilità del reo, viva l'idea e l'attrattiva del reato. Ne deriva che la confisca in esame implica un rapporto di "asservimento" tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo da uno stretto nesso strumentale che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi di un'attività punibile, non essendo invece sufficiente un rapporto di mera occasionalità.*

Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 444 del 03-05-1994

### **Art. 727 CP e Confisca**

*Sebbene l'art. 727 CP non contenga un'espressa ipotesi di confisca il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 c.2 n.2 CP in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura.*

Tribunale Bassano del Grappa 147/06 del 08/05/06